

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
PROCURA FEDERALE

Il sottoscritto, Avv. Gianluca Cambareri, nella sua qualità di Procuratore Federale della Federazione Italiana Bocce

PREMESSO CHE

- è pervenuta alla scrivente Procura una segnalazione, da parte del Sig. Aristide Bego, nei confronti del Sig. Davide Benetti (tessera FIB n. 315443) nella sua qualità di Presidente della ASD Circolo Ricreativo Enel, per presunte violazioni alle norme federali;
- in particolare, dalla denuncia emergerebbero alcune presunte irregolarità in merito al Codice Fiscale della ASD di cui sopra, nonché alcune presunte incompatibilità tra la carica di Presidente del Sig. Benetti e quella di Vice Presidente dello stesso in altra ASD affiliata alla Federazione Bocce;
- in data 3.03.2015, la scrivente Procura Federale, ritenendo opportuno acquisire maggiori informazioni e notizie circa i fatti denunciati, invitava il Sig. Benetti ad inviare le proprie controdeduzioni in merito ai fatti di cui sopra;
- in data 17.03.2015, sono pervenute le suddette controdeduzioni.

Valutata

la documentazione presentata;

Considerato che

- dalle controdeduzioni presentate dal denunciato emerge che il Codice Fiscale utilizzato dalla ASD da questi presieduta sia quello attribuito dalla Agenzia delle Entrate di Asti in data 16.10.2012;
- dalle controdeduzioni emerge anche che il denunciato non sarebbe in posizione di incompatibilità con altre cariche presso altre ASD affiliate alla Federazione;
- dalla documentazione in possesso della scrivente, emerge che il denunciante non sarebbe stato legittimato a proporre la denuncia che ci occupa, non essendo tesserato per la FIB, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina FIB;
- i fatti di cui trattasi si riferiscono a vicende comunque risalenti nel tempo e con riferimento alle quali sono decorsi i termini di cui all'art. 30 comma 2 del Regolamento e Giustizia e Disciplina FIB, per quanto concerne i procedimenti innanzi al Tribunale Federale;
- dalla documentazione in possesso della scrivente Procura, emerge come il denunciante non abbia provato in maniera sufficiente i fatti di cui trattasi, al fine di fondare una pronuncia di deferimento.

PQM

la scrivente Procura Federale dichiara la infondatezza dei fatti oggetto della denuncia di cui sopra nonché la tardività della denuncia stessa e dispone l'archiviazione del caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina FIB;

Manda

alla Segreteria Federale per gli adempimenti del caso.

Roma, 4 maggio 2015

Il Procuratore Federale


Avv. Gianluca Cambareri